



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 829
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 27 novembre 2017

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria (pomeridiana)* Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Alleanza Liberalpopolare Autonomie: ALA; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

BILANCIO (5^a)

Lunedì 27 novembre 2017

Plenaria

842^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 17,25.

IN SEDE REFERENTE

(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente TONINI (PD) avverte che sono stati presentanti gli ordini del giorno G/2960/213/5^a, G/2960/214/5^a, G/2960/215/5^a, G/2960/216/5^a, G/2960/217/5^a, G/2960/218/5^a e G/2960/219/5^a, pubblicati in allegato.

La relatrice ZANONI (PD) illustra le riformulazioni degli emendamenti 60.0.8 (testo 4), 64.1 (testo 4), 65.20 (testo 3), 65.0.10 (testo 3), 79.1 (testo 2), 95.0.52 (testo 2), 96.0.1 (testo 3), 98.3 (testo 2), 102.0.6 (testo 2) e 119.5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*) restano accantonati gli emendamenti 59.2, 59.3, 59.5 (testo 2), 59.9.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere favorevole sull'emendamento 59.10 (testo 2).

Il presidente TONINI ricorda i contenuti dell'audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sul disegno di legge in titolo; in quell'occasione questi ha sollecitato – alla luce dell'esito del *referendum* costituzionale del dicembre 2016 – un intervento normativo che autorizzasse il CNEL a utilizzare i fondi nei modi ora indicati dall'emendamento 59.10 (testo 2).

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*), pur manifestando pieno rispetto nei confronti di tale organo, invita a considerare la riduzione del numero di categorie che vi sono ancora rappresentate, auspicando che le modalità di finanziamento siano ridefinite.

Il PRESIDENTE invita a considerare che si tratta di un organo previsto dalla Costituzione alle cui esigenze è doveroso rispondere, sottolineando come la proposta in questione non comporti oneri aggiuntivi.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 59.10 (testo 2) è quindi posto ai voti e approvato.

Il PRESIDENTE segnala che è pervenuta la riformulazione 59.0.3 (testo 2), pubblicata in allegato.

Su proposta della RELATRICE l'emendamento 59.0.3 (testo 2) resta accantonato; resta ugualmente accantonato l'emendamento 60.0.8 (testo 4).

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 60.0.23 e 61.0.2.

Su proposta della RELATRICE restano accantonati gli emendamenti 63.4 (testo 2) e 64.1 (testo 4).

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 65.8 (testo 2).

Alla senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) che chiede le ragioni di tale parere, risponde la RELATRICE.

Ha quindi la parola il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*), il quale ritiene che le donazioni per fronteggiare il terremoto del 2016 sarebbero state inferiori se fosse stato chiaro che potevano essere destinate a inizia-

tive a suo giudizio del tutto inutili. Sostiene quindi l'emendamento, al quale aggiunge la propria firma, che costituisce una proposta di buon senso, consentendo ai Comuni di fare fronte alle prime necessità.

Anche la senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) aggiunge la propria firma e preannuncia la disponibilità a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che consenta il trasferimento delle somme in questione ai Comuni per fronteggiare le prime necessità in caso di emergenza.

Il vice ministro MORANDO fa presente che, trattandosi del terremoto del 2016, non sussiste più l'esigenza di fronteggiare interventi di prima necessità; l'ordine del giorno potrebbe riguardare la modifica delle procedure attualmente previste, consentendo ai cittadini di destinare la propria donazione a uno specifico Comune. Conclude dichiarandosi disponibile a valutare favorevolmente un ordine del giorno di tale tenore.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) ritira quindi l'emendamento 65.8 (testo 2), preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Su proposta della RELATRICE resta accantonato l'emendamento 65.20 (testo 3).

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 65.26 (testo 2) è posto ai voti ed è respinto.

Dopo che la RELATRICE ha invitato a ritirare l'emendamento 65.34 (testo 2), sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario, il senatore SANTINI (*PD*) aggiunge la propria firma e lo ritira.

Pur riconoscendo che l'emendamento 65.73 pone un problema assai importante, la RELATRICE invita a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno che sarebbe tenuto in grande considerazione; altrimenti il parere non potrebbe che essere contrario, poiché non vi sono le condizioni per approvarlo in questa fase.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) ricorda che si era già prefigurata la possibilità di una riformulazione che egli si riserva di presentare.

Su proposta della RELATRICE resta quindi accantonato l'emendamento 65.73, nonché gli emendamenti 65.0.10 (testo 3), 65.0.12 e 66.1.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 66.8 (testo 2) e 66.0.11 (testo 2).

Dopo che la RELATRICE e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, gli emendamenti 66.0.13 e 67.1 sono ritirati, rispettivamente, dalla senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) – che aggiunge la propria firma all'emendamento 66.0.13 – e dal senatore SANTINI (*PD*).

La RELATRICE invita a ritirare l'emendamento 67.0.11, sul quale altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme; in merito alla restituzione di somme indebitamente versate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, ricorda come nonostante le risorse siano state rese disponibili, molti soggetti siano stati chiamati a pagare le imposte, a causa di ritardi da parte degli enti locali, con conseguente contenzioso. L'amministrazione finanziaria ha ora avviato le procedure di restituzione, pertanto considera inappropriato prevedere un incremento dell'attuale fondo di 90 milioni – ancora sostanzialmente disponibile – a partire dal 2018: un ordine del giorno che impegni il Governo ad incrementare tale fondo quando esso si sia esaurito sarebbe comunque considerato favorevolmente.

La senatrice PADUA (*PD*) ritira quindi l'emendamento 67.0.11, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 67.0.16 (testo 2) è posto ai voti e respinto, mentre l'emendamento 67.0.29 resta accantonato, su proposta della relatrice ZANONI.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 68.8 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

L'emendamento 68.53 resta accantonato su proposta della RELATRICE.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita a ritirare l'emendamento 68.69 (testo 2) sul quale altrimenti il parere è contrario; al riguardo precisa che la definizione delle questioni poste da tale emendamento, come dagli altri riguardanti le Regioni a statuto ordinario e gli enti locali (con l'eccezione dei contenuti dell'accordo con l'ANCI), sarà affrontata nel corso della seconda lettura da parte della Camera dei deputati.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 68.69 (testo 2), sottolineando comunque che si tratta di un emendamento virtuoso che consente risparmi; preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Il ZANONI (*PD*) revoca l'inammissibilità precedentemente dichiarata in merito all'emendamento 69.0.1.

Su proposta della RELATRICE restano accantonati gli emendamenti 69.0.1, 69.0.2, 69.0.5 (testo 2), 69.0.9 (testo 2) e 69.0.10 (testo 2).

Alla senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) che, in merito agli emendamenti 69.0.1 e 69.0.2 chiede chiarimenti, risponde il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) il quale chiarisce che tali proposte riguardano norme di carattere finanziario; queste possono essere modificate con legge non costituzionale, per espressa previsione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige.

Il PRESIDENTE chiarisce che, in caso di approvazione, è comunque richiesta l'intesa, anche in questo caso per espressa previsione dello statuto speciale.

La relatrice ZANONI (*PD*) avverte che gli emendamenti dal 70.7 al 70.133 riguardano questioni concernenti le Province; come già segnalato in precedenza, tali temi saranno discussi durante la seconda lettura da parte della Camera dei deputati; conclude invitando quindi a ritirare tali proposte altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira gli emendamenti 70.7, 70.56 e 70.115; sottoscrive e ritira gli emendamenti 70.26, 70.34 e 70.130 (testo 2).

Il senatore BARANI (*ALA*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 70.132 e 70.133.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 70.9, 70.25, 70.44 e 70.91.

La senatrice MORONESE (*M5S*) sostiene l'emendamento 70.107.

Il vice ministro MORANDO ricorda i contenuti dell'emendamento del Governo nel quale è confluita parte dell'accordo intervenuto tra Governo ed enti locali; pur comprendendo l'esigenza di ridurre il contributo da parte delle Province al consolidamento fiscale, sottolinea come occorra evitare di intervenire su singoli casi, come quello di Caserta, oggetto dell'emendamento 70.107. Dopo aver ricordato l'assenza delle risorse necessarie per il 2018, dichiara che nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento potrà essere individuata una soluzione complessiva e non indirizzata a singole province. Conclude ribadendo l'invito a ritirare l'emendamento 70.107 sul quale altrimenti il parere è contrario.

Con successive distinte votazioni gli emendamenti 70.107, 70.109 e 70.129 sono respinti.

Con il parere contrario della RELATRICE e del GOVERNO, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 70.143 e 70.146.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 70.0.22.

Su richiesta della relatrice ZANONI (*PD*) resta accantonato l'emendamento 70.0.42.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO invitano a ritirare gli emendamenti 71.10 (testo 2), 71.35 (testo 2), 71.42, 71.47 (testo 2), 71.56 (testo 2), 71.71, 71.81 (testo 2), 71.0.4 (testo 2) e 71.0.49, sui quali altrimenti il parere è contrario.

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) ritira l'emendamento 71.10 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 71.35 (testo 2) è respinto.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) sostiene l'emendamento 71.42 volto a estendere a un comune colpito dal terremoto del 2012 alcuni benefici dai quali attualmente è escluso.

Il PRESIDENTE ricorda che è stata revocata l'inammissibilità per materia dell'emendamento 71.42 erroneamente dichiarata in un primo tempo.

Il vice ministro MORANDO ribadisce il parere contrario sulla proposta in questione, poiché la individuazione dei comuni colpiti dall'evento sismico avviene con ordinanza di protezione civile: occorre dunque evitare di intervenire con norma di rango primario. Invita a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che impegni il Governo a intervenire per modificare l'ordinanza, sul quale preannuncia un orientamento favorevole.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) dopo aver ricordato che l'inserimento del comune in questione tra quelli del cratere è avvenuta a opera di un decreto-legge e dunque di norma primaria, aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 71.42 preannunciando la sua trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira gli emendamenti 71.47 (testo 2), 71.56 (testo 2), e 71.0.4 (testo 2).

La senatrice FAVERO (*PD*) ritira l'emendamento 71.71 e il senatore BARANI (*ALA*) ritira l'emendamento 71.0.49, preannunciando la presen-

tazione di un ordine del giorno, mentre l'emendamento 71.81 (testo 2), posto ai voti, è respinto.

Alla relatrice ZANONI (*PD*) che ricorda come fosse in atto una verifica per valutare l'emendamento 72.17 (testo 2), il vice ministro MORANDO fa presente come, pur avendo un orientamento favorevole, sia necessario un ulteriore approfondimento.

Su proposta del vice ministro MORANDO resta quindi accantonato 72.17 (testo 2).

Su proposta della relatrice restano ugualmente accantonati gli emendamenti 72.18 (testo 2) e l'emendamento 72.24 che sarebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento con il quale sono recepiti i contenuti dell'accordo intercorso con l'Associazione dei comuni italiani (ANCI).

Ha quindi la parola il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*), il quale sottolinea come l'emendamento 72.30 garantisca, in caso di fusione tra Comuni, l'applicazione di un'aliquota unica per tutti i cittadini del nuovo Comune, fermo restando il gettito complessivo.

La relatrice ZANONI (*PD*) ribadisce che le proposte concernenti i comuni saranno discusse nel corso all'esame presso le Camere.

Il PRESIDENTE sottolinea di avere consentito l'intervento del senatore Ceroni che ne è firmatario, nonostante l'emendamento 72.30 sia stato ritirato in una precedente seduta.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 72.38 è posto ai voti e approvato.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 72.0.3 è posto ai voti e respinto.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*) restano accantonati gli emendamenti 72.0.8 (testo 2) e 72.0.26.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 72.0.27 è posto ai voti e respinto.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*) sono nuovamente accantonati gli emendamenti 72.0.40 (testo 2) e 76.0.1.

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sugli emendamenti 76.0.4, 76.0.5, 76.0.6 e 76.0.7 (testo 2) concernenti le zone economiche speciali (ZES) e le zone franche urbane (ZFU).

La relatrice ZANONI (*PD*) si esprime in modo conforme.

La senatrice LEZZI (*M5S*) nel sostenere l'emendamento 76.0.4 chiede le ragioni di tale orientamento.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che, poiché l'attuazione delle ZES e delle ZFU è nella fase iniziale, considera inopportuno modificarne la disciplina.

Posto ai voti, l'emendamento 76.0.4 è respinto.

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 76.0.5. Anche la senatrice FASIOLO (*PD*) ritira l'emendamento 76.0.6, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

L'emendamento 76.0.7 (testo 2), posto ai voti, è respinto.

Su proposta della RELATRICE l'emendamento 76.0.9 (testo 2) resta accantonato.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sull'emendamento 76.0.10 (testo 2).

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) invita a considerare che la mancata stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nelle regioni meridionali aggrava una situazione già molto critica.

Il vice ministro MORANDO segnala che la proposta comporta oneri molti rilevanti e che la copertura prevista è stata in parte già utilizzata; conclude ribadendo il parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 76.0.10 (testo 2) è respinto.

Su richiesta della RELATRICE l'emendamento 76.0.15 è nuovamente accantonato.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 76.0.17 (testo 2).

Su richiesta del vice ministro MORANDO resta accantonato l'emendamento 77.38 (testo 2), poiché interviene nella stessa materia oggetto della proposta 3.169 (testo 2), che è stata accantonata.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime un parere contrario sull'emendamento 77.40 (testo 2), precisando che l'orientamento sarebbe favorevole su un ordine del giorno che ne riprendesse i contenuti.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) nell'augurarsi che la questione trovi soluzione nel corso della seconda lettura, ritira l'emendamento 77.40 (testo 2) preannunciando la sua trasformazione in un ordine del giorno.

Intervenendo in relazione all'emendamento 77.40 (testo 2), il vice ministro MORANDO segnala la notevole portata dell'introduzione della fatturazione elettronica nelle transazioni commerciali fra privati, che, per determinare risultati positivi dovrà necessariamente essere accompagnata dalla semplificazione e dalla riduzione degli adempimenti tributari, in mancanza dei quali si imporrà una cancellazione della riforma attuata. Segnala a tale proposito l'importanza dell'indirizzo rappresentato dallo strumento dell'ordine del giorno, rammentando l'impegno del Governo derivante da un ordine del giorno del Senato riguardante la fatturazione elettronica.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) esprime parere contrario sull'emendamento 77.68.

Il parere del vice ministro MORANDO è conforme. Sollecitato dalla senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*), specifica che tale orientamento è motivato dall'alto rischio di determinare una procedura di infrazione dell'Unione europea.

Posto in votazione, l'emendamento 77.68 è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO è successivamente respinto l'emendamento 77.99.

Su richiesta del RELATORE viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 77.127 (testo 2).

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 77.133.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 77.133.

Il RELATORE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sull'emendamento 77.0.1, che il senatore BOCCARDI (*FI-PdL XVII*) ritira per trasformarlo in un ordine del giorno.

L'emendamento 79.1 (testo 2) viene accantonato su richiesta del relatore.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 77.0.19, che viene ritirato.

Il RELATORE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sull'emendamento 79.0.20, che viene ritirato.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO è posto in votazione l'emendamento 80.1, che la Commissione respinge.

Su richiesta del relatore l'emendamento 80.2 resta accantonato.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 82.0.2.

Il senatore BARANI (*ALA*) ritira l'emendamento 82.0.2 per trasformarlo in un ordine del giorno.

Viene quindi nuovamente disposto l'accantonamento dell'emendamento 83.0.2.

Viene poi ritirato l'emendamento 84.0.1.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 84.0.14.

Il parere del vice ministro MORANDO è conforme.

Posto in votazione, l'emendamento 84.0.14 è accolto.

Il PRESIDENTE revoca l'inammissibilità dell'emendamento 87.2, in seguito a una nuova valutazione degli effetti finanziari della proposta.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) mette in evidenza gli effetti positivi sul gettito e propone di accantonare l'emendamento 87.2.

Il vice ministro MORANDO conviene circa la valutazione del senatore Zeller.

L'emendamento 87.2 è accantonato.

Restano nuovamente accantonati gli emendamenti 89.78 e 89.81.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 89.0.1.

Il vice ministro MORANDO osserva che l'intervento normativo rispetto alle frequenze risulta effettivamente opportuno, rimanendo tuttavia la necessità di svolgere approfondimenti tecnici. Invita pertanto al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

La senatrice CANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 89.0.1.

Su proposta del RELATORE viene nuovamente disposto l'accantonamento della proposta emendativa 89.0.6 (testo 2) nonché l'emendamento 90.29.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritira l'emendamento 90.0.3.

L'emendamento 90.24 è quindi ritirato.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si ferma sulle finalità dell'emendamento 91.18, consistenti nella tutela dei contribuenti che hanno aderito al regime IRI, i quali non devono subire ripercussioni negative in conseguenza della proroga disposta dal disegno di legge in esame.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 91.18, che viene quindi ritirato dal senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

L'emendamento 91.0.19 è dichiarato assorbito in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 34.8.

Accedendo all'invito del RELATORE, il senatore DEL BARBA (*PD*) ritira l'emendamento 91.0.27.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 93.0.4 (testo 3), in quanto recante previsioni di carattere ordinamentale. Specifica quindi che restano accantonati gli emendamenti 94.Tab.A.6, 94.Tab.A.7, 94.Tab.A.8, 94.Tab.A.9 e 94.Tab.A.13.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 95.6.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) insiste per la votazione dell'emendamento 95.14.

Il RELATORE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sulla proposta 95.14, che messa ai voti, è respinta.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) dà conto della presentazione di un ordine del giorno derivante dall'emendamento 95.30, precedentemente ritirato.

Il PRESIDENTE dichiara altresì inammissibile l'emendamento 95.0.33 (testo 3).

Il senatore BARANI (*ALA*) ritira l'emendamento 95.0.47 (testo 2) per trasformarlo in un ordine del giorno.

Su proposta del RELATORE l'emendamento 95.0.49 resta accantonato, così come l'emendamento 95.0.52 (testo 2).

È confermato l'accantonamento dell'emendamento 95.0.57.

In risposta a un quesito del RELATORE, il vice ministro MORANDO specifica che deve essere ancora completato l'approfondimento da parte del Governo in merito all'emendamento 95.0.58, che viene quindi, accantonato.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 95.0.59.

Il senatore BARANI (ALA) ritira l'emendamento 95.0.59 per trasformarlo in un ordine del giorno.

Intervenendo in merito all'emendamento 96.0.1 (testo 3), la senatrice BONFRISCO (FL (Id-PL, PLI)) aggiunge la propria firma a tale proposta, suggerendo di modificarne la formulazione, utilizzando termini italiani in luogo di «*federal building*».

L'emendamento 96.0.1 (testo 3) viene quindi accantonato.

Il RELATORE invita a ritirare l'emendamento 96.0.3.

Il senatore SANTINI (PD) ritira l'emendamento 96.0.3.

Su proposta del RELATORE viene disposto un ulteriore accantonamento degli emendamenti 96.0.10 (testo 2) e 96.0.17 (testo 2).

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 96.0.20.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Il senatore SANTINI (PD) fa proprio e ritira l'emendamento 96.0.20.

Su proposta del vice ministro MORANDO viene accantonato l'emendamento 97.10.

La senatrice BONFRISCO (FL (Id-PL, PLI)) sottoscrive l'emendamento 97.0.5 (testo 2), che, su proposta del RELATORE, viene nuovamente accantonato.

Su proposta del RELATORE resta accantonato l'emendamento 97.0.6.

Viene altresì disposto l'accantonamento delle proposte 100.0.1, 100.0.3, 100.0.5, 100.0.8, 101.0.3 (testo 2) e 101.0.4.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 101.0.7.

Il parere del vice ministro MORANDO è conforme.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) interviene mettendo in evidenza le finalità della proposta emendativa, tesa a rimuovere notevoli disagi per i fruitori dei buoni pasto attraverso una rimodulazione dell'IVA applicata. Ricorda a tale proposito il valore rilevante dei buoni pasto emessi e l'alto numero di lavoratori che li ricevono.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) aggiunge la propria firma all'emendamento 101.0.7.

Il vice ministro MORANDO ritiene condivisibili le motivazioni alla base della presentazione dell'emendamento. Fa tuttavia presente che il parere contrario espresso è cagionato dall'inopportunità di apportare una nuova modifica al codice degli appalti.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) auspica una diversa valutazione del Governo e propone l'accantonamento della proposta in esame.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) sottoscrive l'emendamento 101.0.7, di cui viene infine nuovamente disposto l'accantonamento.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 101.0.9.

Gli emendamenti 101.0.18 e 101.0.22 restano accantonati.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 101.0.25.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Posto in votazione, l'emendamento 101.0.25 è approvato.

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) ritira l'emendamento 101.0.32. Fa quindi proprio e ritira l'emendamento 101.0.34.

L'emendamento 101.0.46 viene nuovamente accantonato, mentre l'emendamento 101.0.53 è dichiarato assorbito in esito a precedente votazione.

Viene quindi disposto l'accantonamento della proposta 102.0.6 (testo 2).

Restano accantonati gli emendamenti 104.Tab.2.2.5, 104.Tab.2.7.5 e 104.Tab.2.8.5.

Viene confermato l'accantonamento degli emendamenti 110.1, 110.2, 111.Tab.9.1.5, 111.Tab.9.2.5, 119.4 e 119.5 (testo 2).

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) presenta un ordine del giorno, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 65.8 (testo 2). Sottoscrive e ritira il subemendamento 89.1000/2.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) sottoscrive l'emendamento 52.0.29 (testo 2), già votato. Sottoscrive altresì l'emendamento 119.5 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2960

ordini del giorno

G/2960/213/5

GUERRA, DE PETRIS, RICCHIUTI, BAROZZINO, GATTI, PETRAGLIA, PEGORER, CERVellini, FORNARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (A.S. 2960);

premesso che:

il Capo V del titolo II del presente disegno di legge prevede nuove misure in tema di lavoro, previdenza ed inclusione sociale;

l'emendamento del Governo 21.0.1000 introduce misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare, prevedendo una revisione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita;

considerato che:

ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata (di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), al comma 3, lettera *a*), dell'emendamento del Governo 21.0.1000 viene previsto che l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019 – ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – non trova applicazione per i lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato A e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di interventi che favoriscano un'interpretazione della disposizione in esame anche con indicazioni agli istituti vigi-

lati dal Ministero del Lavoro in fase di emanazione di circolari di attuazione, allo scopo di includere, secondo lo spirito del provvedimento, anche coloro che hanno svolto attività in maniera intermittente e non solo in via continuativa per almeno sette anni, con particolare riguardo alle diverse categorie coinvolte che hanno cicli di lavoro discontinui e che molto spesso prevedono periodi di ferma (come i pescatori) o di conteggio dei periodi di lavoro a giornate (come le 102 giornate lavorative previste per i braccianti agricoli).

G/2960/214/5

ARACRI, CERONI, BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960),

considerata la situazione emergenziale ancora in essere a causa dei numerosi eventi tellurici che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi anni, nonché le ulteriori difficoltà cui sono sottoposte le popolazioni residenti nei crateri sismici a causa della rigida stagione invernale;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che venga destinata urgentemente una quota parte delle risorse raccolte tramite le donazioni effettuate con numero solidale 45500 e tramite i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile, affinché i Comuni del cratere possano utilizzarli per fronteggiare le esigenze più urgenti e indifferibili.

G/2960/215/5

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

l'articolo 77 contiene alcune disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale. A decorrere dal 10 gennaio 2019, si prevede l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati, mediante modifica alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 5

agosto 2015, n. 127, contestualmente, si prevede l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro);

rispetto al vigente obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture, l'invio delle fatture elettroniche veicola, praticamente in tempo reale, un contenuto informativo di maggiore dettaglio, ampliando le possibilità di accertamento;

in particolare, il sistema di fatturazione elettronica consente l'immediata disponibilità dei dati di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate e facilita i controlli da parte dell'Amministrazione, venendo così meno la finalità antifrode perseguita da alcuni meccanismi e di comunicazioni, che creano un notevole aggravio amministrativo alle imprese;

introducendo delle semplificazioni nel sistema IVA si dovrebbero, almeno in parte, compensare i maggiori oneri per le imprese ed i professionisti derivanti dall'introduzione della fatturazione elettronica;

impegna il Governo:

ad attuare delle semplificazioni nel sistema IVA, eliminando alcuni adempimenti burocratici che creano un notevole aggravio amministrativo alle imprese, quali la comunicazione dei dati delle fatture (c.d. «spesometro»), la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, nonché il meccanismo del «*reverse charge*» interno riguardante i settori del commercio dell'oro, dell'edilizia, di alcuni dispositivi elettronici, nonché il settore dei rottami.

G/2960/216/5

FRAVEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960),

premesso che:

l'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 prevede: «Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato»;

vi sono situazioni in cui i corrispettivi relativi ai beni ceduti e alle prestazioni effettuate, per una serie di motivi, sono state comunque correttamente e puntualmente annotati nel registro dei corrispettivi pur senza emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale e altre situazioni in cui i beni ceduti sono stati regolarmente fatturati pur senza emissione del documento di trasporto;

considerato che:

situazioni come quelle sopra descritte pur non comportando alcun danno nei confronti dell'erario se la relativa imposta è stata correttamente versata entro i termini di legge sono, a livello sanzionatorio, assimilate ad una totale evasione di imposta creando così una evidente disparità di trattamento tra chi non ha emesso lo scontrino fiscale ma ha integralmente versato l'imposta e chi invece ha evaso completamente l'adempimento;

impegna il Governo:

a rivedere il trattamento sanzionatorio nei confronti di quei soggetti che pur avendo commesso errori formali hanno correttamente liquidato l'imposta dovuta nel senso di applicare nei loro confronti le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e non quelle, ben più pesanti, previste dall'articolo 6, comma 3, primo periodo del citato decreto.

G/2960/217/5

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

occorre garantire l'efficacia ed il buon andamento dell'azione amministrativa in ambito fiscale attraverso il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria e la salvaguardia delle professionalità esistenti, anche in ottemperanza ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità per le Agenzie fiscali di procedere all'inquadramento diretto, nel corrispondente ruolo dirigenziale, del proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive.

G/2960/218/5

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, PAGLIARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessso che:

l'IRI, attualmente disciplinata nell'articolo 55-*bis* del TUIR 917/1986, è un regime opzionale per imprese individuali e società di persone commerciali, nonché S.r.l. che presentino i requisiti per l'opzione alla trasparenza fiscale, che consente la tassazione proporzionale e separata del reddito d'impresa, applicando ad esso l'aliquota IRES (24 per cento), limitatamente ai redditi di impresa reinvestiti e non distribuiti. Questi tornano ad essere soggetti a tassazione ordinaria (con l'applicazione delle aliquote IRPEF progressive) solo in sede di distribuzione di utili pregressi precedentemente reinvestiti. La prima applicazione avrebbe dovuto interessare il periodo d'imposta 2017 e l'opzione si sarebbe dovuta esercitare nella dichiarazione dei redditi 2018;

è opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità di disciplinare gli effetti comunque prodottisi nel corrente esercizio dalla disciplina IRI, in relazione agli acconti versati;

come sottolineato anche nella relazione tecnica del provvedimento in esame i contribuenti che hanno optato per il citato regime potrebbero aver versato acconti commisurati al nuovo sistema fiscale opzionale previsto per il reddito d'impresa e pertanto aver versato importi inferiori rispetto a quelli che avrebbero dovuto pagare utilizzando la tassazione progressiva a fini IRPEF;

il versamento degli acconti effettuati secondo la vigente normativa IRI, potrebbe far scattare le sanzioni e gli interessi a causa di versamenti insufficienti. Tale situazione, peraltro, determinerebbe dei possibili contenziosi;

considerato che:

nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 176 del 12 agosto 2003, avente ad oggetto l'imponibilità IRAP dei contributi in conto esercizio, l'Agenzia delle Entrate reputava il comportamento del contribuente istante (una società per azioni) non sanzionabile poiché aveva «posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile *ratione temporis*»;

impegna il Governo:

ad evitare l'applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che in affidamento di una norma vigente abbiano legittimamente applicato per la determinazione degli acconti relativi al periodo d'imposta 2017 il

cd. «metodo previsionale», tenendo conto delle conclusioni raggiunte dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 176 del 2003.

G/2960/219/5

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessato che:

alla luce della lunga crisi economica che ha prodotto effetti devastanti, è più che attuale l'urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese e il rilancio delle infrastrutture;

impegna il Governo:

a prevedere, nella prima disposizione utile al vaglio del Parlamento, ovvero con proprio decreto, che gli effetti traslativi di cui al comma 4, dell'articolo 25, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si estendono ai corrispettivi derivanti da attribuzione di concessione sorti in data antecedente al 10 ottobre 2012, rateizzati ed esigibili successivamente alla predetta data, nonché alle situazioni debitorie relative a contributi ricevuti per progetti autostradali in concessione, non impiegate per il finanziamento delle relative opere. Sono fatti salvi i corrispettivi, ancorché rateizzati, già percepiti da Anas S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le posizioni debitorie, compensate da quelle creditorie, trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il trasferimento decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti del predetto decreto interministeriale. A partire da tale atto, ogni richiamo a «Anas S.p.A.» di cui all'articolo 52-*quinquies*, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è da riferire a Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

a prevedere che una quota pari al 42 per cento del canone annuo che gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato sui proventi netti dei pedaggi, diminuita annualmente dell'1 per cento a partire dall'anno 2018, sia corrisposta direttamente ad ANAS, ai fini delle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari,

volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia, di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

emendamenti

Art. 59.

59.0.3 (testo 2)

FORNARO, GUERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Scorrimento graduatorie idonei alla dirigenza)

1. Per garantire la tempestiva copertura dei posti dirigenziali vacanti tenuto conto delle reiterate limitazioni assunzionali, e al fine di assicurare efficienza e la piena operatività degli uffici, in coerenza con il dettato recato dall'articolo 97 della Costituzione, con il principio di economicità e di trasparenza delle procedure e nel limite dell'assorbimento delle graduatorie dirigenziali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali provvedono ai propri fabbisogni attingendo dalle graduatorie vigenti interne di dirigenti vincitori o idonei a seguito di selezione per pubblico concorso, o, in assenza, dalle graduatorie dirigenziali di altre Amministrazioni, come risultanti dal monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la Semplificazione e la PA, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali comunicano al Ministero per la Semplificazione e la PA le vacanze relative alle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti.

3. Il Ministro per la Semplificazione e la PA, nei successivi trenta giorni emana un decreto atto a definire le graduatorie vigenti dalle quali attingere ed i criteri da utilizzare per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato, tenendo conto delle preferenze espresse. Si intendono vigenti le graduatorie attualmente in vigore. In base all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 125 del 2013, come modificato dalla legge dell'11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità) e dal decreto milleproroghe (decreto-legge n. 244 del 2016), convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19. Le singole Amministrazioni non potranno essere autorizzate a bandire alcun concorso

per la qualifica dirigenziale, né ad alcuna assunzione dirigenziale neanche a tempo determinato, se non previa verifica, presso le graduatorie vigenti, della insussistenza della necessaria professionalità dirigenziale. Il dirigente entra nel ruolo dell'amministrazione presso cui è contrattualizzato.

4. Il dirigente, durante il primo anno di servizio, è tenuto a frequentare un corso di formazione organizzato dalla SNA secondo le previsioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 60.

60.0.8 (testo 4)

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato a decorrere dal 2019 di 1,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537"».

Art. 64.**64.1 (testo 4)**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Mutui dei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)

1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 0,31 milioni di euro per l'anno 2018, 0,62 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,31 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 66, comma 1.

2. Nei Comuni di cui al comma 1 è sospeso fino al 31 dicembre 2018 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali che siano inagibili in conseguenza dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito *internet*, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno

2018, il Commissario e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi del presente comma».

Art. 65.

65.20 (testo 3)

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) al comma 16 nel primo periodo, le parole: "e comunque fino all'anno d'imposta 2017" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque fino all'anno d'imposta 2018"».

Ai relativi oneri pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

65.0.10 (testo 3)

BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, è incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35.

2. Al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione può destinare, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le assunzioni di tali unità di personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile avviene previa intesa tra i comuni e le unioni».

Art. 79.

79.1 (testo 2)

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

Al comma 13 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le modalità con le quali è resa disponibile alla Guardia di Finanza, per i fini di controllo di competenza, l'anagrafe dei soggetti autorizzati».

Art. 95.**95.0.52 (testo 2)**

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, VACCARI, PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito il Fondo progettazione degli enti locali destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali di opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, capitolo 7008, per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese è ridotta di 5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 6 e 7, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3 con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

4. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 4 sono tenuti a procedere ad attivare le procedure per l'affidamento della progettazione finanziaria entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione allo stesso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

5. I soggetti beneficiari del finanziamento, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti, qualora sia stata finanziata ai sensi del comma 4 la

progettazione definitiva, a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 18 mesi dall'approvazione del progetto definitivo.

6. Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG)».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti modifiche:

2018: – 25.000.000;

2019: – 25.000.000;

2020: – 30.000.000.

Art. 96.

96.0.1 (testo 3)

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di investimenti pubblici)

1. In coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di intervento e consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica, di elevata utilità sociale e per la realizzazione di *federal building*, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail):

a) è autorizzato, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn-over, all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni di un contingente aggiuntivo di complessive trenta unità di personale a tempo indeterminato appartenenti all'area C, livello economico C1, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, oltre a specifiche conoscenze teorico-pratiche in materia di appalti pubblici;

b) è autorizzato a reclutare un contingente aggiuntivo di trenta unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, oltre a specifiche conoscenze teorico-pratiche in materia di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità e a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente;

c) istituisce un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Con apposito regolamento dell'Istituto, è disciplinato il funzionamento del nucleo secondo criteri volti a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo è composto da dieci unità selezionate tramite apposita procedura di valutazione comparativa svolta tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di cinque, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo, comprensivo di rimborsi spese, è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando in misura non superiore al trenta per cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e, per i componenti esterni alla pubblica amministrazione, in misura non superiore al cinquanta per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. L'Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente;

2. Al fine della valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento alla gestione degli asset a destinazione pubblica, e per accelerare la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli immobili detenuti, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A., ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettera d), del decreto legislativo n. 175 del 2016, sono autorizzati ad acquisire la partecipazione totalitaria di una società già esistente ovvero, eventualmente, a costituire società per lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili da loro gestiti.

3. Ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016 l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A. sono inseriti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari e la società di nuova co-

stituzione ovvero quella di cui è stata acquisita la partecipazione di controllo ex comma 1 è una società in house e opera ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e nel rispetto del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata per INAIL la spesa di un milione di euro per l'anno 2018 e di due milioni di euro a decorrere dal 2019. Per le stesse finalità sono previste per INVIMIT SGR S.p.A. spese non superiori a cinquecentomila euro per l'anno 2018 e non superiori a settecentomila euro a decorrere dal 2019, utilizzando risorse disponibili.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettere a) e c), 2 e 3, in quanto relative all'efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo, limitatamente al comma 1, lettere a) e c), l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'Istituto, con una dotazione non superiore, per l'anno 2018, a seicentomila euro e, a decorrere dall'anno 2019 a due milioni di euro».

Art. 98.

98.3 (testo 2)

Luigi MARINO

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare nel modo più sollecito la riduzione del debito pubblico e di accelerare la chiusura delle liquidazioni, sono trasferiti a Fintecna s.p.a., o a società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di società pubbliche in liquidazione ovvero di enti disciolti al fine di gestirne le attività di liquidazione. Detti patrimoni costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio della società trasferitaria. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze individua ogni anno i patrimoni delle società in liquidazione, gli enti, le partecipazioni, i beni oggetto del trasferimento. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento è stabilito da un Collegio di tre periti sulla base della valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del Collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo con funzioni di presidente, d'intesa tra la società trasferitaria ed il predetto Ministero. La valutazione deve, tra l'altro tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi

compresi quelli di funzionamento, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. L'ammontare del compenso del collegio dei periti è determinato con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il Collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Di tale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e il 30% è di competenza della società trasferitaria. Tutte le operazioni compiute in attuazione del presente comma sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. I proventi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato».

Art. 102.

102.0.6 (testo 2)

LANZILLOTTA, SANGALLI, FATTORI, GIANNINI, MICHELONI, TRONTI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

1. Ai fini dell'attuazione del Piano di Azione in ottemperanza della Risoluzione n. 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso, nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, all'articolo 1, comma 350, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "l'anno 2017 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2018: – 500.000;

2019: – 500.000;

2020: – 1.000.000.

Art. 119.**119.5 (testo 2)**

BARANI

Dopo il comma 33, inserire il seguente:

«33-bis. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche SPA, viene concesso ad ANAS SPA un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023».

Conseguentemente all'articolo 94, Tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2018: – 10.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.
